

**Autonomia, forme di governo e democrazia  
nell'età moderna e contemporanea**

**Scritti in onore di Ettore Rotelli**

a cura di

Piero Aimò, Elisabetta Colombo, Fabio Rugge



PaviaUniversityPress

Autonomia, forme di governo e democrazia nell'età moderna e contemporanea : scritti in onore di Ettore Rotelli / a cura di Piero Aimò, Elisabetta Colombo, Fabio Rugge. - Pavia : Pavia University Press, 2014. - XXVIII, 410 p. ; 24 cm.

<http://purl.oclc.org/paviauniversitypress/9788896764558>

ISBN 9788896764541 (brossura)

ISBN 9788896764558 (ebook PDF)

I. Aimò, Piero

II. Colombo, Elisabetta III. Rugge, Fabio

1. Democrazia - Sec. 16 - 21 2. Governo - Forme - Sec. 16 - 21

321 CDD 22 - Forme di governo e stato

© Pavia University Press 2014

ISBN: 978-88-96764-54-1

Il volume è stato pubblicato con il contributo dei fondi F.A.R. del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia

Nella sezione "Editoria scientifica" Pavia University Press pubblica esclusivamente testi scientifici valutati e approvati dal Comitato scientifico-editoriale.



Opera sottoposta a peer review  
secondo il protocollo UPI

Peer reviewed work in  
compliance with UPI protocol

[www.universitypressitaliane.it](http://www.universitypressitaliane.it)

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i paesi.

La fotocopione per uso personale è consentita nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Virtual URL della versione elettronica ad Accesso Aperto

<<http://purl.oclc.org/paviauniversitypress/9788896764558>>

Immagine in copertina di Luigi Mapelli

Le case editrici Il Mulino, Rubbettino, Clueb, Zanichelli e l'ISAP (Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica) di Milano hanno cortesemente autorizzato la riproduzione delle copertine di alcuni volumi da loro editi.

Prima edizione: luglio 2014

Editore: Pavia University Press – Edizioni dell'Università degli Studi di Pavia  
Via Luino,12 – 27100 Pavia (PV)

[www.paviauniversitypress.it](http://www.paviauniversitypress.it) – [unipress@unipv.it](mailto:unipress@unipv.it)

Stampato da: DigitalAndCopy S.a.s, Segrate (MI)  
*Printed in Italy*

# Sommario

## **Introduzione**

Piero Aimò, Elisabetta Colombo, Fabio Rugge ..... IX

*Ettore Rotelli* ..... XI

*Bibliografia 1962-2013* ..... XIII

## **Elezione, nomina, cooptazione e sorteggio: modalità di composizione dei consigli comunali in Italia dalla Rivoluzione alla Restaurazione**

Piero Aimò ..... 1

## **Michele Amari e l'Unità d'Italia: annessione e autonomia**

Giuseppe Astuto ..... 11

## **Territorio e amministrazione: appunti di lavoro sul tema delle circoscrizioni amministrative nell'Italia unita**

Luigi Blanco ..... 25

## **Distretti e regioni tra Crispi e Bodio. Un nulla di fatto**

Francesco Bonini ..... 39

## **Da Luigi Einaudi a Carlo Azeglio Ciampi: le visite in Italia dei presidenti della Repubblica (1948-2006)**

Manuela Cacioli ..... 47

## **L'epurazione dei magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura alla caduta del fascismo**

Mariarosa Cardia ..... 65

## **L'educazione e la cultura nelle politiche locali e regionali del secondo dopoguerra in Italia**

Pietro Causarano ..... 79

<b>Democrazia, rappresentanza e cittadinanza politica femminile: le consultrici</b>	
M. Antonella Cocchiara .....	89
<b>Le petizioni in nome collettivo: i comuni contro l'«omnibus» finanziario di Sella</b>	
Elisabetta Colombo .....	105
<b>Emmanuel Sieyès, la storia costituzionale e il sistema istituzionale rivoluzionario</b>	
Paolo Colombo.....	117
<b>Dal Senato Subalpino a quello unitario (1848-1861)</b>	
Maria Sofia Corciulo .....	129
<b>Un tentativo costituzionale del governo borbonico in esilio alla vigilia della terza guerra d'indipendenza</b>	
Ivan Costanza.....	139
<b>La federazione degli Stati italiani nei progetti dei rifugiati italiani in Francia dopo la Restaurazione</b>	
Valeria Ferrari.....	149
<b>La politica sperimentale di Minghetti: a proposito di imposte</b>	
Raffaella Gherardi.....	159
<b>Il controllo parlamentare nella prima Comunità europea</b>	
<b>I rapporti tra l'Assemblea comune e l'Alta Autorità della Ceca (1952-1958)</b>	
Sandro Guerrieri.....	167
<b>«Existe-t-il un criterium unique?». Poteri locali e intervento pubblico sulle due sponde della Manica tra Otto e Novecento</b>	
Federico Lucarini .....	177
<b>La Commissione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati nella Camera dei deputati subalpina (1848-1860)</b>	
Anna Gianna Manca.....	191
<b>Autonomia. Tracciato di un lemma nel linguaggio amministrativo italiano dal Settecento alla Costituente</b>	
Luca Mannori.....	199
<b>Le costituzioni degli altri. Ripensare il dispotismo orientale</b>	
Marco Meriggi .....	213

<b>Municipalità ‘primitive’ e territorialità agli esordi del regime francese</b>	
Simona Mori .....	223
<b>«Prima Regione in Italia». Dai progetti allo Statuto regionale siciliano</b>	
Daniela Novarese .....	235
<b>Prime note per una prosopografia dei deputati al Parlamento siciliano del 1848</b>	
Enza Pelleriti .....	249
<b>Province e programmazione economica. Autonomia, regionalismo e accentramento a cavallo degli anni Sessanta</b>	
Alessandro Polsi .....	263
<b>Leopoldo Elia: un costituzionalista e la questione della ‘forma partito’</b>	
Paolo Pombeni .....	275
<b>Il Direttorio nella storia costituzionale della Confederazione elvetica</b>	
Stefania Rudatis .....	291
<b>La prima legislazione Usa sull'alimentazione, tra Stati e Federazione Appunti e ipotesi critiche</b>	
Fabio Rugge .....	301
<b>Sulla ‘ineluttabilità’ del fascismo. Rileggendo la crisi 1919-1922</b>	
Marcello Saija .....	311
<b>La provincia pontificia nelle riforme amministrative e nei riparti territoriali dal 1816 al 1833</b>	
Gabriella Santoncini .....	327
<b>Tentativi di riforma del modello ministeriale: il caso delle Agenzie esecutive</b>	
Mario Scazzoso .....	333
<b>Dai quartieri alle circoscrizioni: una lenta via d'uscita dall'omogeneità del sistema Comune</b>	
Gianluca Schiavon .....	341
<b>Stato o Non-stato, questo è il problema</b>	
Pierangelo Schiera .....	353

**Da Repubblica a Comune: la metamorfosi di Ginevra nella riforma costituzionale del 1842**

Francesca Sofia ..... 367

**Lo Stato (occidentale) tra crisi e trasformazione: riflessioni a margine**

Leonida Tedoldi ..... 375

**Le amministrazioni locali nel passaggio tra ordinamento liberale e podestarile**

Giovanna Tosatti ..... 383

**Una costituzione per Bodin**

Giancarlo Vallone ..... 395

*Abstract in English* ..... 409

# L'epurazione dei magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura alla caduta del fascismo

Mariarosa Cardia, Università di Cagliari

## 1. Cenni sui precedenti storici

Il problema dell'indipendenza della giurisdizione è all'origine del Consiglio Superiore della Magistratura, istituito nel 1907, dopo una lunga e travagliata gestazione; modificato in età liberale e fascista, alla caduta del fascismo, e infine – con denominazione immutata – profondamente cambiato nella funzione e nella composizione dalla Costituzione repubblicana.<sup>1</sup> Anche in Italia l'esigenza dell'indipendenza della magistratura dal potere esecutivo si è affermata nella fase di transizione dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale. Lo Statuto albertino non prevedeva però un organo competente a occuparsi della carriera dei giudici. Il governo della magistratura era posto sotto la direzione del ministro di grazia e giustizia, dal quale dipendevano nomine, promozioni, trasferimenti e, attraverso il pubblico ministero, azione disciplinare. I magistrati furono, quindi, per lungo tempo soggetti al potere discrezionale del Governo. Il tormentato cammino verso la piena indipendenza della magistratura ha subito continue oscillazioni. Solo nel 1907, con la l. 14-7-1907 n. 511, fu creato un organo in grado di incidere sulla discrezionalità del potere esecutivo. Denominato Consiglio Superiore della Magistratura, in analogia all'istituto introdotto nella legislazione francese nel 1883, ne ricalcava il modello anche nella composizione: 2 membri di diritto (il primo presidente della Corte di Cassazione di Roma, che lo presiedeva, e il procuratore generale presso la stessa Corte) e 18 magistrati (9 appartenenti ed eletti dalle 5 Corti di Cassazione, nominati dal ministro; 9, di grado non inferiore a primo presidente di Corte d'Appello, di nomina regia). La principale funzione del nuovo organo era quella di esprimere parere vincolante sulla promovibilità a consigliere di Cassazione e, in seconda istanza, a consigliere d'Appello, nonché sui ricorsi contro i giudizi sulla promovibilità emessi dai Consigli giudiziari. Dava inoltre pareri sulle nomine di avvocati o professori a magistrati, sulle ammissioni o riammissioni in magistratura, sul passaggio tra le funzioni requirenti e giudicanti, sui collocamenti in aspettativa d'ufficio per infermità.

L'anno successivo la l. 24-7-1908, n. 438, sulle guarentigie e disciplina della magistratura, aggiunse il compito di esprimere parere, obbligatorio ma non vincolante, anche

---

<sup>1</sup> Sui precedenti storici del Csm prima della Costituzione repubblicana ci si limita a segnalare F. Santosuosso, *Il Consiglio Superiore della Magistratura*, Milano, 1957, pp. 47 ss.; L. Daga, *Il Consiglio Superiore della Magistratura*, Napoli, 1973, pp. 61-132; le voci *Consiglio Superiore della Magistratura*, in L. Barone (a cura di), *Nuovo Digesto Italiano*, Torino, 1938, pp. 940 ss.; in A. Torrente (a cura di), *Enciclopedia del diritto*, vol. IX, Varese, 1961, pp. 327 ss.; in M. Janiri (a cura di), *Novissimo Digesto Italiano*, vol. IV, Torino, 1968, pp. 213 ss.; in G. Ferrari (a cura di), *Enciclopedia giuridica*, vol. VIII, Roma, 1988, pp. 1 ss.; A. Meniconi, *Disciplina e garanzie. Alle origini del Csm attuale*, in G. Melis (a cura di), *La magistratura italiana tra età liberale e fascismo*, «Studi storici», n. 4 (2010), pp. 819 ss.

sui trasferimenti d'ufficio dei magistrati causati da incompatibilità o da menomato prestigio. Venne inoltre istituita la Suprema corte disciplinare, composta da 7 magistrati e da 6 senatori. Tuttavia, a distanza di pochi anni, l'elettività fu abrogata dalla l. 19-12-1912, n. 1311, sull'ordinamento giudiziario, estendendo a tutti i componenti il principio della nomina regia, e venne ridotto a 12 il numero dei membri del Csm. Sebbene l'elettività venisse reintrodotta con il r.d. 14-12-1921, n. 1978, che modificò nuovamente la composizione del Consiglio (10 magistrati e 4 professori universitari, oltre a 6 supplenti), con l'avvento del fascismo vennero ripristinate le norme più illiberali e rafforzato il ruolo dell'Esecutivo. Il testo unico del guardasigilli Oviglio (r.d. 30-12-1923, n. 2786) riportò la composizione a 5 magistrati effettivi e 5 supplenti, tutti di nomina regia, e prevede la facoltà di trasferire anche senza consenso i magistrati che «per qualsiasi causa, anche se indipendente da loro colpa», non amministrassero giustizia «nelle condizioni richieste dal prestigio dell'Ordine giudiziario». Le successive norme sulle promozioni nella magistratura, il r.d.l. 30-12-1926, n. 2219 e la l. 5-6-1933, n. 557, reintrodussero i due capi della Cassazione quali membri di diritto e ripartirono la competenza delle sezioni e dell'adunanza plenaria del Csm.

Col nuovo ordinamento giudiziario (r.d. 30-1-1941, n. 12) il Csm subì ulteriori modifiche che lo resero organo meramente consultivo e tecnico. Il guardasigilli Grandi aveva chiarito di avere respinto «il principio del così detto autogoverno della Magistratura, incompatibile col concetto dello Stato Fascista». Del Csm, costituito presso il Ministero di grazia e giustizia, facevano parte il primo presidente della Corte di Cassazione, con funzione di presidente, il procuratore generale presso la stessa Corte, 8 componenti effettivi, dei quali 3 magistrati del pubblico ministero, e 6 supplenti, tutti di grado non inferiore a consiglieri di Cassazione. Erano nominati con decreto reale su proposta del ministro, sentito il Consiglio dei ministri; a eccezione dei 2 membri di diritto, duravano in carica 2 anni; non potevano essere rinominati, se non dopo un biennio dalla scadenza. Era prevista una segreteria, composta di 2 magistrati esercitanti funzioni amministrative presso il Ministero di grazia e giustizia, nominati con decreto per un biennio, rinnovabili e revocabili, e di 2 supplenti scelti tra giudici e sostituti procuratori in servizio presso il Ministero. Il Csm deliberava in adunanza plenaria e in 2 sezioni, ciascuna di 5 magistrati compreso il presidente. La formazione delle sezioni veniva deliberata nella prima adunanza plenaria del Consiglio su proposta del presidente. Il presidente del Csm presiedeva le adunanze plenarie e la prima sezione; il procuratore generale presiedeva la seconda sezione. Per la validità dell'adunanza plenaria occorreva la presenza di 10 componenti, compreso il presidente, che, se impedito, era sostituito dal presidente della seconda sezione. Nel caso di parità, il voto del presidente era decisivo. Per la validità delle adunanze delle sezioni occorreva la presenza di 5 componenti compreso il presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal componente effettivo più elevato in grado e più anziano.

Le funzioni del Csm erano state ridotte a commissione d'esame. L'art. 216 prevedeva infatti che la prima sezione procedesse in sede di scrutinio alla classificazione dei magistrati aventi grado di consigliere d'Appello e parificati; la seconda sezione procedesse in sede di scrutinio alla classificazione dei giudici, sostituti procuratori, pretori e per la nomina dei primi pretori al grado di consigliere d'Appello parificato. Ciascuna



delle sezioni, in relazione alla competenza, dava parere sui passaggi di funzioni e su tutti gli affari sui quali il Csm era chiamato a pronunciarsi dal ministro. In adunanza plenaria, il Consiglio procedeva alla revisione degli scrutini, su richiesta del ministro o su ricorso degli interessati, e dava parere sulle nomine e ammissioni straordinarie in magistratura. Veniva sottratta al Csm la competenza a pronunciarsi sui trasferimenti dei magistrati, per i quali era invece necessario il parere di una più ristretta Commissione centrale, presieduta dal primo presidente di Cassazione, e di cui facevano parte il procuratore generale presso la Cassazione, e un presidente di sezione della Corte medesima o magistrato di grado equiparato, scelto dal ministro di grazia e giustizia, che nominava altresì i componenti supplenti. Essi duravano in carica due anni e non potevano essere rinominati se non dopo un biennio. La Commissione, assistita da un magistrato addetto al Ministero con funzioni di segretario, aveva funzioni consultive e facoltà di procedere all'istruttoria che ritenesse necessaria.

Alla caduta del fascismo, col d.lgs.lgt. 8-2-1945, n. 114, la Commissione centrale venne soppressa e le relative funzioni trasferite al Csm. Con il successivo r.d.lgs. 31-5-1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura, il Csm fu reso elettivo (11 effettivi e 6 supplenti, oltre ai 2 membri di diritto: il primo presidente e il procuratore generale di Cassazione), con la funzione di esprimere parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio dei magistrati inamovibili e nei casi di dispensa per infermità, debolezza di mente, inettitudine, nonché parere obbligatorio, ma non vincolante, sui trasferimenti dei magistrati del pubblico ministero. Rimanevano al Consiglio gli scrutini per le promozioni in Corte d'Appello e in Cassazione, i giudizi sui gravami avverso le deliberazioni dei Consigli giudiziari sulla promovibilità degli aggiunti giudiziari a giudice, e sull'ammissibilità al concorso per la promozione a magistrato di appello, nonché i pareri sul passaggio tra le funzioni requirenti e giudicanti. Il Csm era diviso in tre sezioni<sup>2</sup> e deliberava a sezioni riunite in sede di ricorso avverso le deliberazioni delle singole sezioni nei casi ammessi dalla legge. Il successivo d.l.c.p.s. del 13-9-1946, n. 264, dettò norme per le elezioni dei Consigli giudiziari, del Csm e della Corte disciplinare.

## **2. I magistrati del Csm alla caduta del fascismo**

La composizione del Csm presa in esame è riferita agli ultimi mesi del mandato (febbraio-marzo 1943) per il biennio 21 giugno 1941-20 giugno 1943, tenuto conto dei movimenti della magistratura sino al 1943, rispetto alla composizione approvata nella riunione del Consiglio dei ministri del 7 giugno 1941. La composizione considerata è quindi la seguente:<sup>3</sup> 1) Casati Ettore,<sup>4</sup> presidente della prima sezione – sostituito da Anichini il 21 dicembre 1942; 2) Saltelli Carlo,<sup>5</sup> presidente della seconda sezione;<sup>6</sup> 3)

<sup>2</sup> Alla prima competevano i pareri sulla promozione dei magistrati di Cassazione alle funzioni direttive; alla seconda gli scrutini per le promozioni alle funzioni di magistrato di Cassazione; alla terza gli scrutini per le promozioni alle funzioni di magistrato d'Appello.

<sup>3</sup> Questa composizione è presente anche nella «Guida Monaci» del 1943, che riporta la situazione al 15-3-1943.

<sup>4</sup> Nato a Chiavenna nel 1873, in servizio dal 1895, primo presidente di Cassazione al momento della nomina.

<sup>5</sup> Nato a Roma nel 1881, in servizio dal 1905, procuratore generale del re presso la Cassazione.

<sup>6</sup> In realtà sostituito da Anichini, ma ancora presente nella «Guida Monaci».

Anichini Ugolino,<sup>7</sup> membro effettivo; 4) Assisi Armando,<sup>8</sup> effettivo; 5) Azara Antonio,<sup>9</sup> effettivo; 6) Conforti Leopoldo,<sup>10</sup> effettivo; 7) Cortesani Domenico,<sup>11</sup> effettivo; 8) Marzadro Oreste Enrico,<sup>12</sup> effettivo; 9) Pellegrini Francesco,<sup>13</sup> effettivo – nominato il 27 dicembre 1941; 10) Terra-Abrami Lorenzo,<sup>14</sup> effettivo; 11) Acampora Francesco,<sup>15</sup> supplente; 12) Arena Francesco Gabriele,<sup>16</sup> supplente; 13) Cantelli Arturo,<sup>17</sup> supplente;<sup>18</sup> 14) De Villa Cristoforo,<sup>19</sup> supplente; 15) Forlenza Francesco,<sup>20</sup> supplente; 16) Manca Antonio,<sup>21</sup> supplente.

Non sono stati presi in esame i 3 magistrati nominati il 7 giugno 1941: Stefano Costa, deceduto nel dicembre 1941 e sostituito da Assisi con decreto del 27-12-1941; Carlo Rebuttati, sostituito da Forlenza il 21-11-1942; Alfredo Marchi, sostituito da Manca il 27-12-1941.

I magistrati esaminati erano in maggioranza di provenienza meridionale. Oltre la metà di essi, 12 su 16, proveniva infatti dal Sud, 8 dal Mezzogiorno continentale – con una netta prevalenza della Campania e della Calabria<sup>22</sup> – e 4 dalle Isole.<sup>23</sup> Solo 4 magistrati provenivano dal Centro-Nord: 2 dal Centro,<sup>24</sup> 2 dal Nord.<sup>25</sup>

La loro età media al momento della nomina era di circa 61 anni. Il più giovane era Conforti (50 anni), con Acampora e Manca del gruppo dei magistrati tra i 50 e i 55 anni. Cinque magistrati avevano tra i 56 e i 60 anni (Anichini, Azara, Forlenza, Pellegrini, Saltelli); 3 avevano tra i 61 e i 65 anni (Cortesani, De Villa, Terra Abrami) e ben 5 avevano oltre 66 anni (Arena, Assisi, Cantelli, Casati, Marzadro). Assisi e Casati erano i più anziani, avendo già compiuto i 68 anni.

Solo un magistrato era iscritto al Partito Nazionale Fascista dal 1919 (Saltelli).<sup>26</sup> La metà dei magistrati (8<sup>27</sup> su 16) si tesserò nel 1932, in occasione della riapertura delle

<sup>7</sup> Nato a Scansano nel 1885, in servizio dal 1909, consigliere di Cassazione.

<sup>8</sup> Nato a Casalnuovo nel 1873, in servizio dal 1901, consigliere di Cassazione.

<sup>9</sup> Nato a Tempio nel 1883, in servizio dal 1907, presidente di sezione di Cassazione.

<sup>10</sup> Nato a Marano Marchesato nel 1891, in servizio dal 1914, avvocato generale presso la Cassazione.

<sup>11</sup> Nato a Salerno nel 1880, in servizio dal 1902, sostituto procuratore generale presso la Cassazione.

<sup>12</sup> Nato a Cembra nel 1874, in servizio dal 1898, presidente di sezione di Cassazione.

<sup>13</sup> Nato a Montauro nel 1882, in servizio dal 1906, presidente di sezione di Cassazione.

<sup>14</sup> Nato a Lecce nei Marsi nel 1877, in servizio dal 1901, procuratore generale applicato alla Cassazione.

<sup>15</sup> Nato a Vico Equense nel 1886, in servizio dal 1908, consigliere di Cassazione con funzioni di presidente di sezione.

<sup>16</sup> Nato a Pizzoni nel 1874, in servizio dal 1901, sostituto procuratore generale di Cassazione con funzioni di avvocato generale.

<sup>17</sup> Nato a Palermo nel 1875, in servizio dal 1898, consigliere di Cassazione.

<sup>18</sup> Nominato effettivo in sostituzione di Saltelli il 21-11-1942.

<sup>19</sup> Nato a Sassari nel 1879, in servizio dal 1902, sostituto procuratore generale.

<sup>20</sup> Nato a Foggia nel 1882, in servizio dal 1910, consigliere di Cassazione.

<sup>21</sup> Nato a Macomer nel 1886, in servizio dal 1910, consigliere di Cassazione.

<sup>22</sup> Terra Abrami dall'Abruzzo; Acampora, Assisi e Cortesani dalla Campania; Arena, Conforti, Pellegrini dalla Calabria; Forlenza dalla Puglia.

<sup>23</sup> Azara, De Villa e Manca dalla Sardegna; Cantelli dalla Sicilia.

<sup>24</sup> Anichini dalla Toscana; Saltelli dal Lazio.

<sup>25</sup> Casati dalla Lombardia; Marzadro dal Trentino.

<sup>26</sup> Risultava iscritto dal 1922 al partito nazionalista e dopo la marcia su Roma al PNF, in seguito alla fusione dei due partiti. La sua iscrizione venne così retrodatata al 1919 per effetto di un provvedimento di carattere generale.

<sup>27</sup> Acampora, Assisi, Casati, De Villa, Manca, Marzadro, Pellegrini, Terra Abrami.

iscrizioni, e per alcuni è stato rintracciato il documento che sollecitava l'iscrizione. Gli altri 6<sup>28</sup> si iscrissero dal 1923 al 1929. In un solo caso (Azara) manca l'informazione.

### 3. L'epurazione dei magistrati del Csm

L'analisi di questo gruppo di magistrati può rappresentare un ridotto ma significativo campione dell'epurazione dei vertici della Cassazione, sulla quale è in corso una più complessiva indagine da parte dell'autrice. Dei 16 magistrati uno, Terra Abrami, era deceduto (18-6-1943); due, Assisi (19-10-1943) e Arena (13-10-1944), erano stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età.

Particolare è il caso di Saltelli, che dal '25 al '32 esercitò le funzioni di capo della Segreteria e poi di capo di Gabinetto del guardasigilli Alfredo Rocco, facendo una rapida carriera – da sostituto procuratore nel '25 a consigliere, presidente di sezione, procuratore generale presso la Cassazione nel '28, '31 e '42 – che gli procurò critiche e accuse.<sup>29</sup> Chiamato il 27 aprile 1944 ad assumere le funzioni di capo dell'Ufficio del pubblico ministero della Cassazione a Brescia, il 3 maggio comunicò l'impossibilità di trasferirsi, per cui il 13 fu collocato a riposo dalla Rsi per motivi di servizio, con liquidazione del trattamento di quiescenza.<sup>30</sup> Insediatosi il nuovo governo, il ministro Tupini, pur riconoscendo illegittimo il decreto della Rsi, invitò «perentoriamente» Saltelli a presentare domanda di collocamento a riposo, in base all'indirizzo generale di sostituire gli alti funzionari. Saltelli, ritenendo di non avere altra scelta, presentò la richiesta e fu collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° luglio. Tuttavia, il 1° giugno '49 ne chiese la revoca «perché il presupposto oggettivo essenziale dell'atto amministrativo (cioè la domanda dell'interessato) era viziato per *metus*», e affinché si riparasse a una «manifesta ingiustizia», per il diverso trattamento verso coloro che, pur sottoposti a regolare giudizio di epurazione, erano stati collocati a riposo con speciali condizioni economiche in base al d.lgs.lgt. 11-10-44 n. 257. La richiesta venne accolta, ritenendo «che egli si indusse a rassegnare le dimissioni non per libera determinazione della sua volontà, ma per aderire all'invito del ministro, nel timore di peggio», e che si fosse verificata quindi «una grave sperequazione» di trattamento: «Per rimediare a ciò, e poiché il dott. Saltelli nella ipotesi che la sua istanza venga accolta, è disposto a essere ricollocato immediatamente a

<sup>28</sup> Anichini, Arena, Cantelli, Conforti, Cortesani, Forlenza.

<sup>29</sup> Sul caso si veda Archivio Centrale dello Stato (Acs), Ministero di grazia e giustizia (Mgg), Ufficio superiore personale e affari generali, Ufficio secondo, Magistrati, Fascicoli personali, III Versamento 1936-1949 (III Vers.), f. 66923; e in particolare una lettera anonima inviata il 23-06-49 al ministro di grazia e giustizia da «Un gruppo di magistrati e di cancellieri indipendenti». Cfr. inoltre P. Saraceno, *Le «epurazioni» della magistratura in Italia dal regno di Sardegna alla repubblica (1848-1951)*, «Clio», n. 3 (1993), pp. 519 ss.; P. Saraceno, *I magistrati italiani tra fascismo e repubblica. Brevi considerazioni su un'epurazione necessaria ma impossibile*, «Clio», n. 1 (1999), pp. 69 ss.; N. Bertini, *Il Ministero della giustizia e degli affari di culto tra la crisi dello Stato liberale e la stabilizzazione del regime fascista (1919-1932)*, «Le Carte e la Storia», n. 2 (2005), pp. 185 ss.

<sup>30</sup> Uno scambio di lettere dal 28 settembre '44 al 5 febbraio '45 testimonia il braccio di ferro tra il sottosegretario di Stato della Rsi Barracu e il ministro della giustizia Pisenti sul collocamento a riposo per speciali motivi di servizio di magistrati della Corte di Cassazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri riteneva che Saltelli, non avendo ottemperato all'ordine di seguire il governo, dovesse essere rimosso dall'ufficio con perdita del diritto a pensione, ma il guardasigilli mantenne il provvedimento adottato.

riposo, e a tal fine ha già presentato la relativa domanda, sembra opportuno riammetterlo in servizio, per consentirgli, ricollocandolo poi a riposo, di migliorare il trattamento di quiescenza». Riammesso in servizio il 17 settembre 1949, lo stesso giorno Saltelli richiese il collocamento a riposo.

Cinque magistrati – Acampora, Anichini, Casati, De Villa, Marzadro – non furono deferiti e ricoprirono ruoli di rilievo durante l'occupazione. Acampora fu nominato presidente del Consiglio direttivo dell'Ufficio controllo prezzi, istituito dal commissario regionale del Governo militare alleato. Anichini, collocato a riposo per esigenze di servizio il 13 aprile 1944 dalla Rsi, nell'agosto 1945 fu posto a disposizione dell'alto commissario per le sanzioni contro il fascismo; per la sua opera ricevette nel 1946 una lettera di encomio da parte del commissario per l'epurazione Peretti Griva, che sentì «moralmente doveroso segnalare le alte benemerienze» acquisite nell'attività prestata come suo diretto coadiutore, sorretta «da quel sano equilibrio umanistico [...] particolarmente apprezzabile nella delicatissima e preoccupante materia della epurazione».<sup>31</sup> Casati non aderì alle pressioni del governo fascista di giurare fedeltà alla Rsi e chiese anticipatamente il collocamento a riposo. Raggiunto, dopo molte difficoltà, il Governo a Salerno, il 15 febbraio 1944 fu nominato ministro di grazia e giustizia nel primo Ministero Badoglio, per cui la Rsi revocò il precedente collocamento a riposo dichiarandolo d'ufficio dimissionario con perdita del diritto a pensione. Conclusa l'esperienza governativa il 22 aprile, fu chiamato a presiedere dal 27 luglio l'Alta corte di giustizia col compito di giudicare i reati compiuti dai membri del governo fascista e la decadenza dalla carica dei membri di assemblee legislative o di enti e istituti che con i loro voti o atti avessero contribuito al mantenimento del regime. Fu inoltre nominato, il 10 novembre, componente della Commissione per gli Affari del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia. Nella sua attività ministeriale contribuì ad accelerare la formazione di un governo politico di coalizione e a elaborare la legislazione per l'epurazione. Morì l'11 agosto 1945. Marzadro, collocato a riposo dalla Rsi il 13 aprile 1944 per limiti d'età, il 27 febbraio 1948 fu chiamato a far parte della Commissione per la revoca della nazionalità tedesca per gli altoatesini che lo avessero domandato. De Villa si trovava in Sardegna nel 1944 e il Ministero ricevette diverse richieste, tra cui quelle del comandante militare della Sardegna Magli e dell'alto commissario aggiunto per le sanzioni contro il fascismo Berlinguer, affinché egli fosse assegnato a reggere la Corte d'Appello della Sardegna; ricoprì la carica di direttore generale degli Affari generali durante il Governo di Salerno; nell'ottobre 1944 fu nominato presidente delle Commissioni di epurazione di primo grado del personale dipendente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; concluse la carriera presso la Corte d'Appello di Cagliari e fu collocato a riposo dal 1° gennaio 1950 per limiti d'età.

Relativamente ad altri 3 magistrati – Cortesani, Pellegrini, Manca – non risultano documenti relativi al deferimento. Essi continuarono la loro carriera, dimostrando in tal modo di essere passati indenni al vaglio dell'epurazione. Cortesani fu nominato procuratore generale nel febbraio '45 e collocato a riposo nel '50. Pellegrini non fu deferito

---

<sup>31</sup> Ministero di grazia e giustizia, Fascicoli personali dei magistrati (Mgg, F. pers.), n. 80755.

nonostante alcune segnalazioni nei suoi riguardi, in quanto le indagini ebbero esito negativo; continuò la sua carriera sino al collocamento a riposo per limiti d'età nel '52. Manca fu destinato al Ministero di grazia e giustizia nel novembre '44, nel '56 venne nominato giudice alla Corte costituzionale e collocato a riposo per limiti d'età.

Quattro magistrati vennero invece deferiti: Azara, Cantelli, Conforti e Forlenza. Azara venne deferito e proposto per la dispensa dal servizio il 9 settembre 1944, per avere in scritti e conferenze tenute in Italia e all'estero svolto «attiva opera di propaganda a favore del regime fascista e delle sue istituzioni», identificando l'italiano nel fascista, elevando «inni di glorificazione al 'Duce' e ai vari Ministri guardasigilli, e in particolare a Grandi». <sup>32</sup> Nelle sue memorie difensive, accompagnate da un nutrito *corpus* di documenti a discolpa, Azara sottolineò di non aver mai tratto dal fascismo vantaggi nella progressione di carriera, conquistata attraverso esami e concorsi, e di aver sempre esercitato le funzioni presidenziali «con la più scrupolosa probità» e con la sola finalità «di rendere giustizia». <sup>33</sup> Dichiarò che il suo impegno scientifico, testimoniato dalla partecipazione a numerose associazioni giuridiche anglosassoni e francesi, espletato sempre «senza mai togliere tempo all'adempimento» delle funzioni di magistrato «e soltanto col sacrificio del riposo e di qualsiasi divertimento», aveva avuto l'obiettivo della riunificazione del diritto italiano e francese, e che nella primavera del 1942 – informato delle disastrose condizioni in cui versava l'esercito italiano – si era astenuto da qualsiasi attività non direttamente inerente alla funzione giudiziaria: «Si voleva, allora, che io estendessi la mia attività dal campo meramente tecnico a quello politico e io questa volta recisamente rifiutai, perché diversa era la materia, diverso lo scopo, diverso il tempo [...]. Il rifiuto portò come conseguenza al mio definitivo accantonamento: fui messo in disparte, perché, essendo note le mie simpatie per i francesi e per una legislazione con essi concordata, si temeva – con ragione – che io avessi intralciato, come già più volte avevo tentato di fare, le disposizioni di marca puramente fascista, per far trionfare quelle dei progetti preliminari più scientifiche e niente affatto politiche [...]. Per timore infine, che potessi svolgere opera contraria alla parte politica della codificazione, mi fu anche tolta la direzione dell'Ufficio del ruolo e del massimario presso la Corte suprema di Cassazione; fui, insomma, messo in condizioni di non poter far nulla di azione, come si sapeva che facevo di pensiero contro il regime». <sup>34</sup>

Sostenne inoltre di essere stato dall'8 settembre «decisamente sul fronte della resistenza»: «Il 21 gennaio 1944 dovetti convocare tutti i componenti la seconda sezione

<sup>32</sup> Cfr. Acs, Mgg, Ufficio superiore personale e affari generali, Commissione per l'epurazione, Magistrati, cancellieri, pretori, 1945 (Ce), b. 2, f. 5; b. 10, f. 155; Corte suprema di Cassazione, Personale, Fascicoli personali di magistrati (Csc, f. pers.), b. 58, f. 853. Elementi probanti di reiterata apologia fascista venivano individuati in particolare negli scritti: *L'etica fascista nel primo codice civile, La riforma fascista del diritto successorio, Direttive fasciste sul nuovo codice civile, Il fascismo all'avanguardia della tutela giuridica dell'agricoltura, Preparazione dei nuovi codici, La riforma des Codes en Italie, Successioni legittime e testamentarie nel nuovo codice civile fascista*. Non venne peraltro menzionata la sua partecipazione al comitato scientifico della rivista «Diritto Razzista», come evidenziato da G. Focardi, *Le sfumature del nero: sulla defascistizzazione dei magistrati*, «Passato e Presente», n. 64 (2005), p. 78.

<sup>33</sup> Deduzioni difensive presentate il 6 ottobre 1944. Cfr. Acs, Mgg, Ce, b. 2, f. 5; b. 10, f. 155.

<sup>34</sup> Promemoria riassuntivo presentato il 7 novembre 1944, nel quale Azara si sofferma sul ruolo che svolse quale segretario della Commissione reale per la riforma dei codici per impedire la decadenza. Cfr. Acs, Mgg, Ce, b. 2, f. 5; b. 10, f. 155.

civile della Corte suprema. Avrei dovuto, secondo il pensiero del così detto ministro, indurli a partire: feci perfettamente il contrario ottenendo la unanimità per la resistenza».<sup>35</sup> Ai primi di marzo, durante un'adunanza di presidenti, parlò «energicamente contro il giuramento»; pochi giorni dopo gli furono rinnovate le minacce e apprese che la polizia conosceva la sua propaganda tra i magistrati per la resistenza e che il suo nome era incluso fra quelli degli ostaggi da prelevare. Ebbe diversi incontri con Carlo Scialoja, membro del Cln, «circa il modo più opportuno di svolgere la propaganda per rafforzare il fronte della resistenza tra i magistrati» e a quelli che parlarono con lui consigliò di non partire. Dopo l'ordine di trasferimento delle tre sezioni si rifiutò di partire insieme agli altri magistrati, bloccando così l'attività della Corte e suscitando l'apprezzamento anche del ministro della giustizia Arangio-Ruiz, che in un discorso a Radio Bari dichiarò che con la loro resistenza collettiva i magistrati della Corte suprema avevano acquistato una grande benemerita di cui si sarebbe tenuto conto. Questi magistrati furono «per radio, collocati a riposo e poi defenestrati per telegrafo». Azara seppe poi di essere stato iscritto nelle liste di proscrizione anche delle SS e due agenti della squadra speciale politica chiesero di lui presso la Corte suprema: «Qualificato, ormai notoriamente, quale capo della resistenza fra i magistrati della Cassazione, sotto la incombente minaccia di arresto e di deportazione, dovetti nell'ultimo mese di occupazione nazi-fascista assentarmi da casa durante la notte; ma [...] continuai a recarmi quotidianamente al Palazzo di Giustizia, sopra tutto per dare conforto, consiglio e incoraggiamento ai miei colleghi». Affermò altresì di essersi più volte adoperato per far liberare dalla prigione giovani patrioti.

In relazione all'accusa di apologia negò di «avere mai scritto o pronunciato o soltanto pensato la frase conclusiva contenuta nel foglio di contestazione: 'identificare nel fascista e nel fascista soltanto l'italiano'», nonché di aver commemorato Bruno Mussolini sul «Messaggero», ma sostenne di aver solo dovuto «ricordare il soldato caduto nell'adempimento del proprio dovere». Riguardo al contenuto delle conferenze e degli articoli, ne rilevò il carattere tecnico e non politico, mirante ad accordare il diritto italiano con quello francese «e far così trionfare in Europa un comune diritto latino, di fronte ai tedeschi, che miravano ad imporre agli altri il diritto germanico, rinnegando anche il diritto romano». Riconobbe peraltro di «aver avuto torto (giudicando della cosa dopo quanto è avvenuto nel frattempo) ad usare espressioni (non a elevare inni di gloria, come è detto nel foglio di contestazione) che, oggi, possono essere interpretate in senso non benevolo, ma che nel momento in cui furono pronunciate o scritte, lasciavano, come suol dirsi, il tempo che trovavano». Concluse che non poteva essere dichiarato colpevole di apologia non avendo avuto l'*animus* di compierla, come testimoniato anche dal comportamento tenuto dalla primavera del 1942.

La Commissione, dopo aver esaminato le numerose testimonianze a discolpa e averlo sentito personalmente, concluse l'8 novembre 1944 per il suo proscioglimento, ritenendo che la lettura di «singole frasi isolate» non consentisse di concludere che egli fosse colpevole di apologia, ma fosse necessario «tener presente tutto il complesso

<sup>35</sup> Acs, Mgg, Ce, b. 2, f. 5; b. 10, f. 155. Deduzioni difensive presentate il 6 ottobre 1944. Anche nella scheda personale di epurazione, presentata il 6 novembre 1944, Azara sottolineò il rifiuto di trasferirsi a Brescia e di giurare, e la propaganda per la resistenza al nazi-fascismo svolta dopo l'8 settembre: Acs, Mgg, Ce, b. 2, f. 5.

dell'opera da lui spiegata per molti anni ad incremento delle scienze giuridiche».<sup>36</sup> Ritene inoltre da non considerare apologetico il discorso tenuto in Cassazione in occasione della morte di Bruno Mussolini, «non potendo egli sottrarsi all'incarico ricevuto dal Presidente di condoglianze e di deferente ricordo nell'occasione del grave lutto che colpiva il capo del governo, in conformità di quanto si era praticato in altri collegi giudiziari e amministrativi». Quanto ai lavori accusati di apologia, i commissari sostennero che essi avevano avuto l'obbiettivo precipuo di illustrare le riforme dei codici, alle quali Azara aveva preso «notevole parte» come segretario generale della Commissione reale per la riforma dei codici. Pur non negando che tale illustrazione «potesse ben farsi col linguaggio moderato e non enfatico», «secondo il mal vezzo, allora diffuso, di inserire anche negli studi di carattere tecnico e scientifico frasi encomiastiche per il fascismo e per il suo duce», la Commissione sottolineò l'importanza di valutare la «notevole finalità» perseguita da Azara e da altri giuristi nella collaborazione con Vittorio Scialoja per l'unificazione della legislazione italiana e francese. Rilevò infine che, sebbene Azara avesse talvolta assecondato il «censurabile andazzo del tempo fascista», egli era stato «alieno da spirito fazioso e settario», come testimoniato «in particolare modo dall'azione costante, accorta ed efficace che, anche con suo personale rischio», egli svolse sin dall'inizio del '44 «per ottenere da tutti i componenti della sezione da lui presieduta e da altri consiglieri quella resistenza collettiva alle pretese del governo neofascista, dirette al trasferimento di sezioni della Corte suprema al Nord e alla prestazione del giuramento di fedeltà al governo stesso, la quale ha segnato una mirabile pagina nella storia della nostra magistratura ed ha, sconvolgendo i piani del nazi-fascismo, esercitato benefico influsso sull'animo della sezione».

Il 27 novembre 1944 l'alto commissario aggiunto presentò ricorso contro queste conclusioni, che non apparivano sorrette «da validi argomenti», data la frequenza con cui l'Azara aveva aderito «al diffuso malvezzo di inserire negli studi di carattere tecnico e scientifico frasi encomiastiche per il fascismo e il suo duce».<sup>37</sup> Per dare sostegno alla conclusione la Commissione aveva dovuto escludere il settarismo di Azara e fare ricorso al comportamento tenuto dopo l'8 settembre, trascurando di poter applicare una sanzione minore. Scoccimarro chiese perciò la dispensa dal servizio o quanto meno una sanzione disciplinare minore. Per contrastare la tesi dell'alto commissario ed evitare una sanzione disciplinare che avrebbe gettato «un'ombra immeritata sulla sua toga immacolata», Azara presentò nuove memorie difensive l'11 dicembre 1944 e il 7 gennaio 1945, tese a ribadire che gli elementi documentati, precedenti e concomitanti alla pronuncia delle frasi incriminate, valevano a escludere qualsiasi intento apologetico e a giustificare il proscioglimento.<sup>38</sup> Il ricorso venne giudicato infondato, non sussistendo la figura giuridica dell'apologia, e perciò respinto il 25 marzo 1945.<sup>39</sup> La Commissione centrale accolse quindi le conclusioni della Commissione di primo grado e le considerazioni difensive di Azara incentrate sul «fatto obiettivo dell'assenza di faziosità o settarietà» e «sul comportamento rettilineo, deciso e convincente tenuto dopo l'8 settembre 1943». Azara

<sup>36</sup> Cfr. Acs, Mgg, Ce, b. 2, f. 5; b. 10, f. 155.

<sup>37</sup> Cfr. Acs, Mgg, Ce, b. 2, f. 5; b. 10, f. 155.

<sup>38</sup> Cfr. Acs, Mgg, Ce, b. 2, f. 5; b. 10, f. 155.

<sup>39</sup> Cfr. Acs, Csc, f. pers., b. 58, f. 853; Mgg, Ce, b. 10, f. 155.

venne eletto senatore nel 1948 nelle liste della Dc e fu ministro di grazia e giustizia dal 17 agosto 1953 al 18 gennaio 1954 nel governo Pella.

Cantelli, iscritto al Pnf il 20 aprile 1926, fu deferito il 15 novembre 1944 con richiesta di dispensa dal servizio e perdita del diritto a pensione per aver collaborato con il governo fascista repubblicano, trasferendosi a Brescia il 14 aprile '44 per assumere le funzioni di presidente di sezione e accettando la promozione al grado 3° quale primo presidente della Corte d'Appello di Trieste.<sup>40</sup> La Commissione concluse il 24 novembre dispensandolo dal servizio con perdita del diritto a pensione. Il 29 gennaio 1945, ormai prossimo ai 70 anni, il magistrato fu però collocato a riposo ai sensi dell'art. 2 del d.lgs.lgt. n. 257/44, con il precedente grado di consigliere di Cassazione e con trattamento di quiescenza. Il 23 marzo l'alto commissario aggiunto chiese perciò, stante la gravità degli addebiti, che il procedimento di epurazione proseguisse con la perdita del diritto a pensione.

Cantelli, rientrato da Brescia, presentò ricorso il 1° ottobre, sia per motivi procedurali, non avendo l'alto commissario rispettato il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso, che per motivi di merito. Sostenne di non poter essere considerato responsabile di collaborazionismo poiché aveva rifiutato diverse volte il trasferimento, anche quando gli era stata proposta la promozione; aveva ubbidito all'ordine solo dopo aver subito minacce coercitive, senza mai agevolare il governo illegittimo bensì operando esclusivamente nell'interesse della magistratura. La promozione impostagli non aveva costituito un favore del governo repubblicano fascista, in quanto già dal febbraio '43 le condizioni di salute della moglie l'avevano indotto a rinunciare alla nomina a procuratore generale presso la Corte d'Appello. Nella memoria difensiva presentata il 15 ottobre Cantelli citò alcuni episodi per confutare l'accusa di collaborazionismo,<sup>41</sup> e in un documento aggiuntivo presentato il 25 ottobre sottolineò che secondo i nuovi criteri per l'epurazione il trasferimento al Nord doveva essere valutato avendo riguardo anche all'intenzionalità, assente nel suo caso, poiché si era trattato di trasferimento e promozione imposte, non di collaborazione al regime; inoltre al Nord si era tenuto lontano dalla politica, non si era iscritto al Pfr né aveva giurato fedeltà al governo. Il 31 ottobre la Commissione centrale per l'epurazione rigettò il ricorso dell'alto commissario e accolse quello di Cantelli, riconoscendogli il diritto a pensione. Pur sottolineando che egli

---

<sup>40</sup> Per le diverse fasi del procedimento di epurazione si veda: Acs, Csc, f. pers., f. 930; Mgg, III Vers., f. 67150; Ce, b. 3, f. 585c; b. 7, f. 178.

<sup>41</sup> Tra questi, Cantelli cita: l'assoluzione da lui decretata a Palermo, nel primo anniversario dell'assassinio Matteotti, perché il fatto non costituiva reato, verso alcuni studenti e avvocati che si preparavano a distribuire un manifesto inneggiante al deputato socialista, sentenza che provocò le proteste dei fascisti e l'elogio da parte della «Stampa»; la dispensa dal servizio, decretata nel 1930 in qualità di capo del personale degli Istituti di prevenzione di grazia e di pena, del medico delle carceri di Piacenza, squadrista e gerarca locale, perché favoriva i detenuti fascisti; la sentenza, da lui redatta nel 1939 nel processo di Cassazione per il ricorso dei fratelli Nicolosi contro la condanna a essi inflitta per oltraggio al segretario federale locale e resistenza a un ufficiale della milizia, nella quale sostenne che non poteva ritenersi rivestito della qualifica di pubblico ufficiale il segretario federale in un alterco con un privato cittadino; l'inchiesta svolta nell'ottobre 1940, a carico del Tribunale di Reggio Emilia, al quale si addebitava la pronuncia di sentenze civili e penali ingiuste per inframmettenze fasciste nei confronti di un avvocato del luogo che lo portarono al suicidio; la conferma della validità degli atti emessi dal governo Badoglio e non revocati dal governo repubblicano, sancita il 29 agosto 1944 dalle sezioni unite penali della Corte di Cassazione di Brescia da lui presiedute, decisione contrastante con le tesi del procuratore generale che ne sosteneva la nullità. Cfr. Acs, Mgg, Ce, b. 7, f. 178.



si era arreso a prestare servizio a Brescia, contrariamente a molti suoi colleghi che si erano rifiutati di partire, considerò come attenuanti la difficoltà del momento, le gravi minacce, il rifiuto di prestare giuramento e di iscriversi al Pfr. Il magistrato impugnò il collocamento a riposo per nullità il 5 agosto 1946 ai sensi del d.l. 25-6-1946 n. 15, perché alla data della sua adozione egli si trovava in territorio non ancora soggetto all'amministrazione italiana. Produسه inoltre, senza esito, diversi ricorsi ed esposti affinché nel calcolo delle indennità venisse riconosciuta e conteggiata anche la promozione concessagli dalla Rsi e il periodo di trasferimento a Brescia, sostenendo l'efficacia giuridica del provvedimento di trasferimento.<sup>42</sup>

Conforti, iscritto al Pnf nel 1929, fu deferito il 28 ottobre 1944 con la richiesta di dispensa dal servizio «per aver dimostrato di anteporre l'ossequio alle massime gerarchie del fascismo al dovere del suo magistero, sostenendo quale pubblico ministero nella causa Soc. Finanziaria ditta Trezza di Verona contro Franciosina [...] contro ogni principio di diritto, la tesi secondo la quale la circolare del 'Duce' doveva essere ritenuta interpretazione autentica della legge, rendendosi così indegno dell'alta funzione da lui esercitata», e «per avere egli, dopo l'8 settembre 1943, collaborato col governo fascista repubblicano, accettando dallo stesso la nomina ad avvocato generale della Corte di Cassazione, dopo il collocamento a riposo dallo stesso governo fascista repubblicano del titolare dell'ufficio».<sup>43</sup> Conforti presentò ricorso il 15 novembre, sostenendo di aver sempre svolto con assoluta indipendenza la funzione di magistrato, di non aver mai avuto contatti coi gerarchi fascisti e di non aver in alcun modo concorso a stilare la sentenza citata. Rilevò inoltre di non aver «chiesto né desiderato l'incarico»,<sup>44</sup> di essersi limitato ad accettare la nomina del 14 maggio 1944 prendendo il 27 maggio possesso dell'ufficio, ma di non aver mai collaborato fattivamente con la Rsi, continuando a svolgere l'attività puramente amministrativa esercitata dal 1940, non un'attività nuova né politica della quale il governo avesse «uno specifico bisogno». Sottolineò che non aveva potuto rifiutarsi all'ordine al fine di evitare il collocamento a riposo e altre eventuali rappresaglie.

Il 28 novembre la Commissione di epurazione dichiarò non provato il primo addebito (ossequio al fascismo) ma giustificato il secondo (collaborazionismo) e propose la sua dispensa dal servizio, facendo salvo il diritto a pensione, in quanto ci si trovava davanti «a una reale collaborazione con la Rsi, prestata volontariamente e che oltrepassa i limiti dell'osservanza dovuta alle disposizioni dell'autorità occupante», tanto più che «molti magistrati della stessa Corte non avevano esitato, e quando ancora la liberazione di Roma appariva incerta o lontana, a rifiutarsi di aderire ad altre richieste del governo neo-fascista, il che aveva loro procurato il collocamento a riposo e li aveva esposti a se-

---

<sup>42</sup> Istanza del 30 maggio 1945; lettera di dicembre 1945; esposto del 18 marzo 1948; istanze del 20 luglio e del 10 settembre 1948; esposti del 20 settembre 1951 e del 26 ottobre 1953.

<sup>43</sup> Acs, Ce, b. 1, f. 17; b. 7, f. 142.

<sup>44</sup> Acs, Mgg, Ce, b. 7, f. 142. Nella scheda personale predisposta dall'alto commissario aggiunto per l'epurazione, il 1° ottobre 1944 dichiarò di non essersi trasferito al Nord (Acs, Mgg, Ce, b. 1, f. 17) e nelle memorie difensive sostenne di aver accondisceso a un verbale di presa di possesso del nuovo ufficio e di essere stato conservato nella sua sede. Le considerazioni difensive vennero ribadite in una nuova nota esplicativa del 25 novembre 1944.

rio pericolo di rappresaglie».<sup>45</sup> Il 28 dicembre Conforti venne sospeso dall'ufficio. Intanto aveva presentato ricorso l'11 dicembre, lamentando l'inadeguatezza dell'indagine sul primo addebito e ribadendo di non aver pronunciato la requisitoria attribuitagli; rigettando altresì l'accusa di collaborazionismo, non avendo svolto attività politica ma solo la sua «obiettiva funzione di magistrato», compiuta nello stesso ufficio nel quale si trovava, e definendo le conclusioni della Commissione illegali, contraddittorie e illogiche.<sup>46</sup> Nella stessa data fece richiesta di collocamento a riposo, accettata il 29 gennaio 1945. Il collocamento a riposo estinse il procedimento epurativo. Il 13 aprile fu revocata la sospensione e disposta la corresponsione degli assegni di cui il magistrato era stato privato in quel periodo. Il giorno dopo, la Commissione centrale per l'epurazione dichiarò estinto il procedimento, poiché l'alto commissario aggiunto non aveva proposto ricorso.

Forlenza, iscritto al Pnf il 20 aprile 1923,<sup>47</sup> fu deferito l'11 novembre 1944 con richiesta di dispensa dal servizio e perdita del diritto a pensione, per aver collaborato con la Rsi trasferendosi al Nord, dove l'8 settembre 1944 era stato nominato presidente di sezione di Cassazione.<sup>48</sup> La richiesta fu accolta il 24 novembre per «prova manifesta della collaborazione col sedicente governo fascista repubblicano»<sup>49</sup> e il magistrato fu collocato a riposo il 29 gennaio 1945. Forlenza ricorse il 7 novembre, sostenendo che la sua condotta era sempre stata improntata a «inflexibilità», «indipendenza» e «dirittura»; di non aver mai rivestito cariche di partito né avuto incarichi politici né fatto manifestazioni apologetiche o di propaganda del regime né inserito nelle sue sentenze o nelle requisitorie concetti o frasi elogiative per il fascismo.<sup>50</sup> Rilevò che, trasferendosi a Brescia nell'aprile del '44 per ottemperare a un ordine comunicatogli dal primo presidente della Cassazione il 20 marzo, non aveva creduto di compiere un atto politico né di seguire il governo, giacché la funzione giudiziaria esercitata a Roma e a Brescia non aveva «nulla a che vedere col governo, essendo, istituzionalmente e di fatto, funzione separata e indipendente» dalla funzione governativa, e perché a Brescia si sarebbero applicate le stesse leggi che dal settembre 1943 si applicavano a Roma e che a Roma i magistrati della Cassazione rimasti in sede continuarono ad applicare fino all'arrivo degli Alleati, sempre «in nome della legge». Sottolineò che i magistrati delle sezioni unite della Cassazione a Brescia stabilirono la legittimità e validità dei decreti emanati dal Governo Badoglio, «andando in diverso avviso dalla requisitoria del procuratore generale»; che non si iscrissero al Pfr, non prestarono giuramento, non presero mai parte a manifestazioni di partito né a sottoscrizioni. Richiamò inoltre le ragioni di servizio e di pubblica utilità per il trasferimento a Brescia che, date le difficoltà delle comunicazioni dovute alla guerra, miravano a non lasciare le popolazioni del Nord senza la garanzia giurisdizionale della Corte suprema, e sottolineò le minacce e i provvedimenti di rigore rivolti ai magistrati che non fossero partiti. Soffermandosi infine sulla sua particolare

<sup>45</sup> Acs, Mgg, III Vers., f. 67141; Ce, b. 1, f. 17; b. 7, f. 142.

<sup>46</sup> Acs, Mgg, Ce, b. 7, f. 142.

<sup>47</sup> Dal novembre 1937 aveva assolto l'incarico affidatogli dal segretario del Pnf di collegamento tra l'Associazione fascista del pubblico impiego e il Ministero di grazia e giustizia.

<sup>48</sup> Acs, Mgg, III Vers., f. 67145; Mgg, Ce, b. 4, f. 585e.

<sup>49</sup> Acs, Mgg, III Vers., f. 67145; Mgg, Ce, b. 4, f. 585e.

<sup>50</sup> Acs, Mgg, III Vers., f. 67145.

situazione familiare, rilevò che il trasferimento gli aveva consentito di allontanare la famiglia da una situazione di «gravissimo disagio e di imminente pericolo».

Anche l'alto commissario propose ricorso contro la decisione di primo grado, chiedendo per la gravità del caso la perdita del diritto a pensione, ritirandolo tuttavia il 23 gennaio 1946, poiché Forlenza si trovava nella stessa situazione di Cantelli per il quale era già stato respinto il ricorso alto commissariale.<sup>51</sup> Inoltre, il 28 giugno 1950, quando il magistrato era ormai deceduto il 16 maggio, la IV Sezione del Consiglio di Stato accolse il ricorso di Forlenza annullando il collocamento a riposo, in quanto il provvedimento era stato adottato «il 29 gennaio 1945, quando il decreto legislativo in base al quale esso era stato emanato non era ancora entrato in vigore nell'Italia settentrionale, ove il ricorrente dimorava».<sup>52</sup> Ne conseguì la riliquidazione agli eredi della pensione e dell'indennità di buonuscita.

In definitiva, a parte Azara, che fu prosciolto in primo grado, in nessun caso il giudizio si è concluso con la perdita del diritto a pensione, ma solo con il collocamento a riposo, per alcuni revocato successivamente. Come si è visto, le strategie difensive presentano argomentazioni comuni, analoghe d'altronde a quelle adottate dai vertici politici e amministrativi: carattere essenzialmente tecnico dell'attività svolta e non sussistenza dell'*animus* apologetico. Tutti i magistrati, infatti, respinsero le accuse di apologia e di collaborazionismo, sottolineando di aver agito quali servitori dello Stato con forte senso della legge e dell'autorità costituita. Coloro che aderirono all'ordine di trasferimento al Nord sostennero di non averlo richiesto né fatto per la promozione, ma di aver agito in condizioni di necessità sotto costrizioni e minacce, e di aver operato nell'interesse delle popolazioni e della magistratura, con spirito di indipendenza, senza faziosità e senza agevolare il governo repubblicano, tenendosi comunque lontani dalla politica, non iscrivendosi al Pfr né prestando giuramento. Cantelli e Forlenza, inoltre, si avvalsero della circostanza che il decreto legislativo in base al quale era stato disposto il collocamento a riposo non era ancora entrato in vigore nell'Italia settentrionale, dove essi risiedevano.

---

<sup>51</sup> Acs, Mgg, III Vers., f. 67145; Mgg, Ce, b. 4, f. 585e; b. 15, f. 164.

<sup>52</sup> Acs, Mgg, III Vers., f. 67145.